



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 17/11/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione.

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 26/01/11, la ricorrente, premesso di essere titolare di due rapporti di conto corrente presso diverse agenzie dell'intermediario, ne ha chiesto la condanna alla restituzione dell'importo di € 1.800,00 a suo dire da questi arbitrariamente prelevato mediante due distinte operazioni, rispettivamente di € 1.000,00 e € 800,00, da uno dei detti conti a titolo di compensazione con il saldo negativo dell'altro, chiedendo altresì la declaratoria di chiusura "*ad ogni effetto*" di quest'ultimo rapporto.

Espone, a tal fine, di aver ricevuto una racc. a.r. in data 24/06/10 con la quale l'agenzia n. 44 dell'intermediario le comunicava la revoca dell'affidamento a suo tempo concessole, invitandola a provvedere al versamento dell'importo di € 2.784,57 dovuto a saldo, e di essersi recata presso la detta agenzia per chiedere chiarimenti, a suo dire non ottenuti, e per restituire il libretto degli assegni mai utilizzato.

Deduce anche di aver indirizzato all'intermediario un reclamo in data 8/07/10 esponendo di aver aperto il detto conto nel 1996 presso la stessa agenzia 44 ove era acceso un conto a nome del marito, di avere aperto un nuovo conto presso altra agenzia, la n. 23 dello

stesso intermediario, a seguito del loro trasloco in altro quartiere della città e di non aver più movimentato il conto esistente presso l'agenzia n. 44, tanto da dimenticarne l'esistenza anche a causa del mancato ricevimento dei relativi estratti trimestrali dal 2004, quando aveva formalmente cambiato indirizzo e agenzia.

In particolare la ricorrente lamenta che l'agenzia 44 abbia continuato ad inviare gli estratti di tale conto al vecchio indirizzo, pur essendo a conoscenza del suo nuovo recapito almeno dal 2004 tramite l'agenzia n. 23, come dimostrato anche dall'esatto inoltro della racc. a.r. 24/06/10 di cui sopra.

Con controdeduzioni pervenute il 3/06/11, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che il conto presso l'agenzia n. 44 non era stato mai formalmente chiuso, nonostante i relativi estratti trimestrali fossero stati regolarmente inviati all'indirizzo conosciuto, corrispondente a quello utilizzato dall'agenzia n. 23, come fatto sino a quando la controparte non ha comunicato la relativa variazione il 3/05/10.

Il resistente ha anche dedotto che il detto conto era stato movimentato, sia pure sporadicamente, fino al 16/07/07, data di un'ultima operazione di prelievo allo sportello di € 450,00, con un'esposizione all'epoca pari ad € 1.782,54 (v. lista movimenti c/c n. 450, III trim. 2007, all.to 11 a controdeduzioni), poi lievitata sino ad € 2.784,57 per competenze successivamente maturate.

Nel merito, l'intermediario ha rilevato di avere legittimamente operato la compensazione tra il saldo negativo del detto conto e disponibilità esistenti sull'altro conto, a tanto essendo legittimato non solo dall'art. 1853 cod. civ., ma anche dalle previsioni negoziali applicabili (v. all. n. 2 a controdeduzioni).

Infine, l'odierno resistente ha dedotto di avere riaccreditato all'odierna ricorrente, quale mero "*gesto commerciale*", l'importo di € 264,00 a titolo di parziale rimborso delle competenze dovute per il conto già portante il saldo negativo di cui sopra.

Con successive comunicazioni in data 24/07/10 e 19/11/10, la ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla propria carta di credito contenente il suo nuovo indirizzo ed ha contestato la circostanza che le due agenzie avessero utilizzato il medesimo recapito sino alla sua comunicazione di variazione del domicilio in data 3/05/10, la cui esistenza pure contesta, così come contesta l'operazione di prelievo allo sportello in data 16/07/07 affermando di avere usufruito del detto conto, quale ultima operazione, con il ricevimento di un bonifico nel 2005, come inizialmente dedotto anche dall'intermediario, ha infine ribadito le proprie deduzioni in ordine all'illegittimità della detta compensazione.

Tanto premesso si rileva quanto segue in

Diritto

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

In via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità della domanda di declaratoria di definitiva chiusura del rapporto di conto corrente di cui si verte, per difetto di interesse della resistente alla relativa pronuncia.

Come noto, per costante giurisprudenza anche di legittimità, perché sussista il necessario requisito dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione ad una domanda di mero accertamento, occorre che la situazione dedotta in giudizio sia obiettivamente incerta in quanto contestata e si renda perciò indispensabile una pronuncia giudiziale che rimuova tale situazione di obiettiva incertezza nei rapporti tra le parti.

Nella specie, invece, tale situazione di obiettiva incertezza circa la sorte del rapporto di conto corrente di cui si verte non sussiste, dato che non vi è contestazione in ordine all'avvenuto ricevimento e all'efficacia della raccomandata a.r. 24/06/10 con la quale l'intermediario ha comunicato il proprio recesso dal rapporto stesso, con contestuale revoca dell'apertura di credito che lo assisteva, dovendosi pertanto ritenere pacifico tra le parti che tale rapporto sia definitivamente cessato allo spirare del termine di efficacia contenuto nella detta comunicazione.

Si deve poi rilevare l'infondatezza della domanda principale, di restituzione dell'importo di € 1.800,00 oggetto delle due operazioni di compensazione di cui in narrativa.

L'art. 1853 cod. civ., cui il resistente ha fatto esplicito riferimento nel sostenere la legittimità della propria condotta, espressamente dispone, infatti, nel senso che «se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario» e tale disposizione appare applicabile nel caso di specie, essendo riferita all'esistenza di più rapporti tra il cliente e la "banca" intesa quale soggetto giuridico unitario, senza che possano rilevare in senso contrario le sue distinte articolazioni territoriali che non presentano piena ed autonoma soggettività giuridica.

Si deve anche rilevare che la Suprema Corte, dopo essersi inizialmente orientata nel senso della legittimità della compensazione tra rapporti in corso (v. Cass. nn. 3447 del 1986 e 6558 del 1997), ha ritenuto che la compensazione tra conti correnti diversi presupponga che almeno uno di essi sia definitivamente chiuso (v. Cass. 5/02/2009, n.



2801), come appunto nel caso di specie, giusto quanto sopra osservato con riferimento all'assenza di contestazioni circa l'efficacia della comunicazione di recesso dell'intermediario in data 24/06/10.

Le due distinte operazioni di compensazione per complessivi € 1.800,00, entrambe successive al termine di 5 giorni di efficacia della comunicazione 24/06/10 di recesso dal rapporto di conto corrente, appaiono pertanto conformi alla previsione dell'art. 1853 cod. civ. e alla lettura datane dal Supremo Collegio.

Né può assumere contrario rilievo la contestata condotta dell'intermediario, che avrebbe continuato ad utilizzare per l'inoltro delle comunicazioni periodiche alla cliente il "vecchio" indirizzo, pur disponendo del nuovo recapito tramite l'agenzia 23 a partire almeno dal 2004, così contribuendo alla "dimenticanza" della cliente circa l'esistenza del conto presso l'agenzia n. 44 ed al lievitare del relativo saldo negativo.

Prescindendo qui dalle reciproche contestazioni in ordine all'indirizzo o agli indirizzi effettivamente utilizzati dall'intermediario, si deve infatti ritenere che rientri nel pieno potere discrezionale del cliente la decisione circa il mantenimento o la modifica del recapito indicato all'intermediario al momento dell'apertura del rapporto, senza che questi sia autonomamente legittimato a modificarlo per il solo fatto di aver avuto conoscenza *aliunde* dell'esistenza di altro indirizzo dello stesso cliente, il quale ben può decidere di mantenere, per sue insindacabili ragioni, diverse domiciliazioni nei rapporti con la banca.

Da ciò anche l'inconferenza della documentazione relativa al recapito indicato dalla cliente nel rapporto avente ad oggetto la sua carta di credito.

D'altro canto, seppure è vero che l'intermediario è tenuto, in forza del generale dovere di buona fede sullo stesso gravante nell'esecuzione del rapporto contrattuale con il cliente, ad assumere le possibili iniziative del caso ove abbia nozione della circostanza che le sue comunicazioni periodiche non vengono effettivamente recapitate, è pur vero che nella specie tale aspetto della controversia, peraltro contestato in fatto, non appare di decisivo rilievo.

Prescindendo dalle contestazioni circa le rispettive condotte nel periodo anteriore al 1°/01/07 (in ragione del limite temporale posto ai poteri cognitivi di questo Collegio: v. Sez. I, par. 4, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/09) sembra infatti potersi prescindere anche dalla fondatezza delle reciproche contestazioni circa il recapito o i recapiti utilizzati per il periodo successivo a tale data, dovendosi ritenere che la condotta della banca - cui si è certamente sommata la condotta

negligente della cliente che ha pacificamente trascurato di chiudere il conto, pur riconoscendo di averne usufruito a suo dire almeno sino al bonifico ricevuto nel 2005 - non può di per sé rendere illegittima l'operata compensazione tra parte del saldo negativo del conto de quo e quello del conto in essere presso l'agenzia 23.

Ai fini della decisione da rendersi, infatti, appare assorbente la considerazione che la differenza tra il saldo negativo maturato alla chiusura del conto già esistente presso l'agenzia n. 44 (€ 2.784,57) rispetto all'entità complessiva delle due compensazioni (€ 1.800,00) è tale da rendere non significativo, ai fini della valutazione della legittimità della compensazione stessa, il concorso di colpa della banca nella ritardata chiusura del conto e nel sommarsi delle relative competenze.

Al riguardo, si deve rilevare che, trattandosi di conto assistito da apertura di credito in misura pari ad € 3.615,00 in ragione dell'originaria canalizzazione del trattamento retributivo della cliente, come dedotto dall'intermediario, una volta venuta meno tale canalizzazione a seguito dell'apertura del conto presso l'agenzia n. 23, la stessa agenzia 44, in sede di dovuta revisione periodica degli impieghi, avrebbe dovuto attivarsi per revocare l'affidamento, essendone venuto meno il presupposto, e per ottenere il ripianamento dell'esposizione, il che, verosimilmente, avrebbe favorito la più rapida chiusura del rapporto di cui si verte ed il contenimento delle relative competenze, il cui ammontare complessivo, come sopra rilevato, tenuto conto del concorso di colpa imputabile alla cliente, non sembra peraltro di entità tale da comportare l'illegittimità delle dette compensazioni.

Ciò esposto, questo Collegio, considerata la condotta tenuta dall'odierno resistente, nell'esercizio del proprio potere di fornire indicazioni atte a migliorare i rapporti con la clientela, raccomanda all'intermediario di assumere tutte le più opportune iniziative finalizzate ad evitare il mantenimento in essere di rapporti bancari non più rispondenti alle esigenze della clientela, tempestivamente favorendone la relativa chiusura.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE